# STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA"

Titolo 1 = Principi generali

## Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. La "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA", di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Montichiari (BS), via San Pietro 44

2. La Fondazione ha durata illimitata.

# Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente all'articolo 10 della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e all'articolo 1 della L. R. Lombardia 1/2003 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia), dalle norme del presente Statuto.

2. La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice

Civile.

3. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

#### Articolo 3 - Finalità e settori d'intervento

1. Conformemente ai principi contenuti nella L. 328/2000 e a quanto disposto nella L. R. Lombardia 1/2003, la Fondazione partecipa alla realizzazione del sistema sociale e sociosanitario, nonché alla realizzazione delle attività e delle iniziative, inerenti in particolare il sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione Lombardia. La Fondazione concorre, altresì, unitamente ai soggetti del Terzo Settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione si propone di incentivare il concorso e la partecipazione di tutte le realtà che costituiscono espressione della società civile del territorio in cui la Fondazione si trova ad operare.

2. Al fine di perseguire le finalità espresse nel comma precedente, la Fondazione ha lo scopo di svolgere attività socio-assistenziale ed educativa, di supporto materiale e pure di ospitalità in favore dei minori, con particolare riferimento agli orfani e, comunque, a coloro che hanno esigenze di un supporto che si aggiunga alla famiglia, ai quali fornire, oltre alle normali prestazioni di natura educativa, servizi specifici di carattere socio-assistenziale,

nonché di tipo culturale, ricreativo e di aggregazione sociale.

3. Compatibilmente con l'organizzazione interna, la Fondazione può erogare, direttamente o tramite affidamento a terzi, ulteriori servizi socio-educativi quali gestione di CAG, GREST e, in genere, altri servizi in favore dei minori.

4. La Fondazione può, inpitre, erogare, all'interno ed all'esterno della struttura, ulteriori specifici servizi in favore dei minori, dell'infanzia abbandonata, dei maltrattati in famiglia, dei disabili, sia direttamente che in collaborazione o in convenzione con enti pubblici o religiosi, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato operanti sul territorio, cooperative sociali etc.



5. il numero degli assistiti è rapportato alla reale ricettività della struttura.

6. Le modalità di ammissione e di dimissione, nonché di erogazione di servizi agli assistiti,

sono stabilite con apposito regolamento interno.

- 7. I residenti nel Comune di Montichiari e, in subordine nei Comuni del Distretto Socio Santario della Bassa Bresciana Orientale, hanno comunque la preferenza nell'accettazione. In caso di disponibilità di posti, possono essere accolti anche utenti residenti altrove.
- 8. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

# Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

#### Articolo 5 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
- 2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti al fondo di riserva:

- b) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore:
- c) da beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, in conformità alle norme del presente Statuto, anche a titolo di apporto da parte di membri sovventori.
- 3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, anche definite in specifico regolamento, idonee a svolgere le attività istituzionali e a garantime la continuazione nel tempo.

# Articolo 6 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:

- a) la riscossione delle rette a carico degli utenti e in generale dei corrispettivi a fronte delle attività svolte;
- b) i contributi degli enti pubblici e privati;

c) le entrate derivanti dal proprio patrimonio;


- d) eventuali atti di liberalità e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- e) ogni altra entrata non specificamente destinata all'incremento del patrimonio.

Titolo II - Organizzazione

Capo I - Organi

Articolo 7 - Organi della Fondazione





- 1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente della Fondazione:
  - il Revisore dei Conti


# Capo II - L'Assemblea

## Articolo 8 - Composizione

- 1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composta da 15 membri di diritto nonché da eventuali altri membri sovventori.
- 2. L'Assemblea è composta da 15 membri di diritto che devono necessariamente essere residenti in Montichiari od ivi avere la sede principale dei propri affari e interessi.
- 3. I membri di diritto vengono nominati, alla scadenza di ogni mandato quadriennale, nel seguente modo:
- 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Comunale di Montichiari, rispettivamente quattro dalla maggioranza e due dalla minoranza, scalti tra personalità che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini sociali ed istituzionali della Fondazione;
- 1 (1) membre nominato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Montichiari;
- 2 (2) membri nominati, di concerto tra loro, dalla Parrocchia di S. Maria Assunta e dalla Parrocchia Maria Immacolata di Montichiari:
- 1 (un) membro nominato dalle famiglie degli utenti della Fondazione;
- 1 (un) membro nominato dalla ASL di Brescia:
- 1 (un) membro nominato dalla San Vincenzo zonale o di Brescia:
- 3 (tre) membri nominati dal Forum del Terzo Settore zonale o di Brescia.
- 4. I membri sovventori possono essere nominati dai 15 membri di diritto, con voto palese di almeno 11 membri su 15, tra le persone fisiche, od i delegati di persone giuridiche, che si impegnano ad apportare alla Fondazione Casa Serena un contributo economico e/o operativo giudicato significativo per il supporto dell'attività generale della Fondazione o di specifici progetti di intervento della Fondazione.
- 5. Nella delibera di nomina di ciascun membro sovventore dovrà essere specificata la durata di detta carica.
- 6. Ogni membro eletto non rappresenta i soggetti esterni che l'hanno designato o candidato, né agisce sotto vincolo di mandato.

### Articolo 9 - Competenze

- 1. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
- a) approva o Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche:
- c) approva il bilancio preventivo annuale;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- e) definisce gli irizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento:
- f) nomine e revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione; delibera la sospensione e la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché esercita nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- g) nomina il Revisore dei Conti, ne delibera la decadenza nei casi previsti dal presente Statuto, nonché esercita nei suoi confronti le eventuali azioni di responsabilità;





- h) delibera gli eventuali compensi del Presidente, del Vice Presidente, degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso del Revisore del Conti;
- i) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

I) delibera in ordine alle eventuali fusioni o trasformazioni;

m) nomina, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 8, gli eventuali membri sovventori.

#### Articolo 10 - Funzionamento e deliberazioni

- 1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, sì applica l'articolo 12 comma 4.
- 2. L'Assemblea dura in carica quattro anni. Si riunisce, di regola, almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno ¼ dei membri o il Revisore dei Conff:
- 3. Gli avvisi di convocazioni, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati, con strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea ed al Revisore dei Conti.
- 4. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri dei Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dal vice Presidente.
- 5. Per la valida costituzione delle adunanze dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto.
- 6. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
- 7. Salvo quanto previsto dai commi successivi, l'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto.
- 8. Le deliberazioni di cui all'articolo 9, lettere a), b), d), e), f), g), l) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, l'Assemblea è convocata in altra seduta, da tenersi non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri in carica.
- 9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo membro dell'Assemblea, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.


### Capo III -- Presidente della Fondazione

### Articolo 11 - Nomina

- 1. Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti nella prima seduta e resta in carica sino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha eletto.
- 2. Egli può essere rieletto alla carica una sola volta.

#### Articolo 12 - Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi; promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei





regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ai funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione; sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività della Fondazione.

2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi del presente Statuto. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il

compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

# Capo IV - Consiglio di Amministrazione

## Articolo 13 - Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri scelti tra i componenti dell'Assemblea.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

- 3. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dal vice Presidente possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.
- 5. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il vice presidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.


#### Articolo 14 - ineleggibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, i parenti fino al terzo grado incluso dei medesimi;
- b) i membri del Consiglio Comunale, gli Assessori ed il Sindaco del Comune in cui ha sede legale la Fondazione;
- c) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Fondazione;
- d) coloro che abbiano già ricoperto la carica di membri del Consiglio di Amministrazione per tre mandati consecutivi.

### Articolo 15 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato anche nella sua totalità dall'Assemblea, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei membri aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea o quando ricorra una giusta causa.



2. In caso di revoca anticipata, l'Assemblea procede, entro trenta giorni, alla nomina dei componenti dei Consiglio di Amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

# Articolo 16 - Competenze

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad altri membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore ed i comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negozia la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

## Articolo 17 - Funzionamento e deliberazioni

- 1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri o il Revisore dei Contì.
- 3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.
- 4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
- 5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti.
- 7. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
- 8. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

#### Articolo 18 - Indennità

- 1. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive.
- 2. Per specifiche operazioni o progetti che richiedano particolare impegno, al componenti del Consiglio di Amministrazione incaricati di svolgere detti compiti, potrà spettare, su delibera del Consiglio di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese, un determinato compenso.

Capo V -- Revisore dei Conti

# Articolo 19 -- Normativa applicabile

- 1. Il Revisore del Conti, che dovrà essere iscritto, a pena di decadenza, all'Albo dei Revisori, è l'organo di controllo della Fondazione e ad esso si applicano le norme di legge previste in materia.
- 2. Si applicano i requisiti di ineleggibilità di cui all'articolo 14 comma 1 lettere a), b) e c).
- 3. Il compenso del Revisore è determinato annualmente dall'Assemblea.

Titolo III - Bilanci

#### Articolo 20 - Bilanci

- 1. L'esercizio ha inizio l'1 gennalo e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dall'Assemblea entro il mese di novembre.
- 3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente ed una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Revisore dei Conti.
- 5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, all'Assemblea.
- 6. Nella relazione sull'andamento dell'esercizio, il Revisore dei Conti formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
- L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio viene esposto per 30 giorni sull'albo pretorio del Comune in cui la Fondazione ha sede.
- 9. Eventuali utili di esercizio saranno del tutto destinati all'accrescimento del fondo di riserva.


Titolo IV - Disposizioni finali

# Articolo 21 - Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto al Comune di Montichiari secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 22 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
- 2. Il presente Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Fondazioni e successive modifiche, nonché alla Legge Reg. Lombardia n. 1/2003 e successive modifiche o integrazioni.

IL PHISIDENTE

LA SEGRETARIA Maria: Angela Lancini

LASEGRETARIA Linfranchi Zunfrunchi Zunfrunchi



